

STATUTO

L'ANGOLO MAGICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTESARCHIO BN VIA
VITULANESE 108

Numero REA: BN - 129666

Codice fiscale: 01550320624

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.959 DI REP. E N. 675 DI RACC.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (sede e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società Co-	
	operativa sociale denominata " L'ANGOLO MAGICO SOCIETA' COOPE-	
	RATIVA SOCIALE - ONLUS ".	
	La sede è fissata nel Comune di Montesarchio.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-	
	l'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-	
	senzienti.	
	TITOLO II	

	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art.1 lettera	
	A) e B) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive mo-	
	difiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	dei cittadini ispirandosi ai principi della solidarietà e	
	della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare	
	ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti	
	in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale	
	e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insie-	
	me dai soci lavoratori abili e disabili in stretto legame	
	con l'esigenza del territorio ed in equilibrato rapporto con	
	gli Enti pubblici.	
	La cooperativa si configura pertanto, come "cooperativa so-	
	ciale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e	
	disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 153	
	del 8 novembre 1996 e nel rispetto della Legge n. 59/1992, e	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,	
	ai sensi dell'art.10 comma 1 lett. B), del D.Lgs. 4 dicembre	
	1997, n. 460 ed intende operare nel campo sociale attraverso	
	lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate alle	
	organizzazioni non lucrative di utilità sociale finalizzate	
	ad inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La cooperativa intende promuovere le condizioni so-	

4 di 35

	le prestazioni e le singole prestazioni;	
	- servizi socio-psico-pedagogici, assistenza educati-	
	vo-scolastico rivolti all'infanzia e alla famiglia;	
	- attività dirette a sensibilizzare la comunità locale, per	
	renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza;	
	- la prestazione di servizi di sostegno ai minori e alla fa-	
	miglia sia domiciliari, sia in strutture predisposte (scuole,	
	parrocchia, comunità ecc.)	
	- attività e servizi educativi di promozione dell'arte e del-	
	la lettura.	
	- attività di assistenza ai minori, portatori di handicap,	
	ammalati e altre categorie di soggetti disabili e bisognosi;	
	- creare e gestire case famiglie, comunità alloggio, case al-	
	bergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili e	
	altri soggetti privi di assistenza familiare;	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive,	
	anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per	
	fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimenta-	
	ri; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i	
	casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie,	
	colonie, strutture alberghiere e simili.	
	B) SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA' DI TIPO B):	
	- l'istituzione, la gestione e la conduzione in conto pro-	
	prio, di scuole materne, asili nido, ludoteche, sale per dan-	
	za, centri d'accoglienza ed in genere scuole comunque colle-	

	gate alla didattica infantile;	
	- l'istituzione e la gestione di baby-parking e di parchi	
	gioco e la fornitura di servizi per il tempo libero per bam-	
	bini ed adolescenti;	
	- l'organizzazione di feste per bambini;	
	- la gestione di centri sportivi, palestre ginniche per l'in-	
	fanzia e l'adolescenza, anche attraverso la gestione di aree	
	attrezzate per l'esercizio all'aperto di tutti gli eventi an-	
	che sportivi e connesso noleggio attrezzature;	
	- svolgimento di attività di fattoria didattica;	
	- l'organizzazione di viaggi, vacanze - soggiorni e percorsi,	
	turistici, educativi e o culturali per l'infanzia e l'adoles-	
	scenza,	
	- organizzazione di percorsi, eventi e viaggi rivolti a per-	
	sone svantaggiate;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione pro-	
	fessionale, stage, laboratori, incontri, conferenze didattica	
	per bambini e ragazzi e di corsi pre-scolastici, scolastici e	
	dopo scuola;	
	- l'istituzione, la gestione e la conduzione in conto pro-	
	prio, di scuola di teatro, di musica, d' arte visiva e d'au-	
	dio e video;	
	- organizzazione di spettacoli singoli di teatro, danza, poe-	
	sia, mostre e gallerie d'arte, festival, mostre fotografiche	
	e concerti musicali	

	- organizzazione e realizzazione di feste e sagre popolari,	
	proiezioni cinematografiche e mostre, tornei e gare sportive	
	e serate danzanti e più in generale di eventi nei seguenti	
	settori: musica, cinema, teatro, danza, fotografia, arte vi-	
	siva, audio, video, internet, tv, radio, supporti digitali,	
	grafica, stampa;	
	- attività funzionali alle operazioni di cui ai punti prece-	
	denti, che consentono di ricevere servizi di vitto e allog-	
	gio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande , an-	
	che attraverso l' utilizzo di attrezzature varie con le quali	
	queste attività si effettuano;	
	- gestione e organizzazione di servizio catering e servizio	
	mensa;	
	- distribuzione di prodotti, gadgets e materiale anche in-	
	formatico per far conoscere al pubblico e la promozione delle	
	attività proprie della società, da realizzarsi anche con	
	l'organizzazione in proprio o con la partecipazione a rasse-	
	gne, esposizioni, fiere ed eventi culturali, sagre ed altre	
	manifestazioni.	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto	
	e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche norma-	
	tive caso per caso.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in	

	ogni caso rispettate le seguenti condizioni:	
	- le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come	
	sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le	
	attività coordinate che si andranno a realizzare per l'effi-	
	cace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperati-	
	ve sociali di cui all'art. 1 della legge 391/91;	
	- l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà as-	
	sicurare la netta separazione delle gestioni relativa alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla vigente normativa, con riferimen-	
	to espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge	
	381/91.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà	
	compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti	
	del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanzia-	
	rie di qualsiasi specie, nonchè assumere partecipazioni e	
	cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aven-	
	ti scopo analogo, affine o connesso al proprio.	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riser-	
	vate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del	
	D.Lgs.385/1993, quelle riservate alle società di intermedia-	
	zione mobiliare di cui al D.Lgs.58/1998 e quelle di mediazio-	
	ne di cui alla legge 39/1989, le attività professionali pro-	
	tette di cui alla legge 1815/1939 e loro modifiche, integra-	
	zioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per	

	legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requi-	
	siti non posseduti dalla Società.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 4 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed edu-	
	cativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamen-	
	te ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro	
	(tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavora-	
	tiva per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge	
	381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratui-	
	tamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e	
	per gli effetti della legge 381/91.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	

	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 5 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	statuto.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al-	
	l'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	

	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	

	giunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità	
	del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione e/o di inserimento fissato al momento della sua ammis-	
	sione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	
	l'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	

	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	* del capitale sottoscritto;	
	* della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	* del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	

	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda o allo scadere del preavviso di cui sopra.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento e nel caso di socio	
	volontario che abbia cessato l'attività di volontariato pres-	
	so la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	

	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dov-	
	ute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del-	
	l'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa opera-	
	tivo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effe-	
	tivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma del codice civi-	
	le, il tutto nei limiti delle disposizioni previste dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte, gli eredi e/o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condi-	
	zione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	Qualora gli eredi e/o legatari non possano subentrare per ca-	

	renza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di	
	subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del	
	socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere	
	b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non superiore e non inferiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-	
	glimento della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art.6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	

	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dalla legge;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	e) alla riserva straordinaria;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 18 (Ristorni)	
	In sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	

	mutualistica.	
	La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede	
	alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle forme previste dalla legge.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio d'Amministrazione o Amministratore Unico;	
	c) l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art.20 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In particolare sono di competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	

	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dell'organo di controllo;	
	4. la modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art.21 - Assemblea	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà	
	contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'o-	
	ra per la seconda convocazione che non potrà aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere invia-	
	to ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera racco-	
	mandata ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta	
	dal destinatario, oppure tramite fax, e-mail, telegramma o	

	altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega tutti i soci aventi diritto al voto e tutti i com-	
	ponenti dell'organo amministrativo e di controllo, se nomina-	
	to, sono presenti o informati della riunione e nessuno si op-	
	pone alla trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno. Essa è chia-	

26 di 35

	sti all'ordine del giorno.	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la li-	
	quidazione della società o per le modifiche statutarie, sia	
	in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente	
	con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti	
	a tutti i soci.	
	Art.23 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-	
	minale della sua quota.	
	Art.24 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre so-	
	ci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa ancorchè non soci.	

	Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro legale rap-	
	presentante o da altra persona all'uopo delegata con delibera	
	dell'organo amministrativo o di altro organo competente.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione, composto da tre o più membri, eletti con decisione	
	dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo determinato dai soci al momento della nomina, an-	
	che a tempo indeterminato. Essi sono rieleggibili.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci operatori per-	
	sone giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventual-	
	mente il Vice presidente, qualora non vi abbiano provveduto i	
	soci al momento della decisione.	
	Art. 26 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art.	

	2475, comma 5, del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglie-	
	ri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che i Consiglieri e l'organo di controllo, ove nominato, ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	

	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 28 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati con decisione dei soci;	
	in caso contrario gli amministratori rimasti in carica devono	
	ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	

	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di	
	controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione sono tenuti a ricorrere alla decisione dei soci ri-	
	manendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 29 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'or-	
	gano di controllo, se nominato, determinare il compenso dov-	
	to agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratura ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione pos-	
	sono nominare direttori generali, institori e procuratori per	
	singoli atti o categorie di atti.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nomi-	
	nato.	
	Art. 31 (Organo di controllo)	
	La cooperativa può nominare l'organo di controllo.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, la disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Scioglimento anticipato)	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli ammini-	
	stratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corri-	
	spondente dichiarazione presso l'ufficio dei registro delle	
	imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazio-	
	ne. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non	
	previsto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	

	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mo-	
	dalità e le maggioranze previste per la modifica dello statu-	
	to.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-	
	ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-	
	cedere.	
	Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione, in conformità al presente statuto ed	
	in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d)	
	c.c..	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	- Regolamenti)	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, la società deve rispettare il principio di parità di	
	trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni.	

	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.	
	Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari e-	
	ventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	

35 di 35